

Effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari

Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - in genere - beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri - regime giuridico - decorrenza - appartenenza al patrimonio indisponibile - usucapibilità - esclusione - effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero - irrilevanza – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30720 del 27/11/2018

A decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 264 del 1974, convertito dalla l. n. 386 del 1974, i beni già appartenenti agli ormai disciolti enti ospedalieri sono stati espressamente sottratti al commercio ed inseriti nel patrimonio indisponibile, con la conseguenza che gli stessi non sono suscettibili di possesso "ad usucapionem", indipendentemente dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto la domanda di usucapione di alcuni beni di un disciolto ente ospedaliero sul presupposto che, non risultando la loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero, facessero parte del patrimonio disponibile del medesimo ente e, quindi, fossero usucapibili).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30720 del 27/11/2018